

STATUTO

MAGIC SCHOOL - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLABATE PA VIA ALBERTO
MORAVIA 7

Numero REA: PA - 269935

Codice fiscale: 05674210827

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Villabate (PA) la Società cooperativa denominata	
	"MAGIC SCHOOL - Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove.	
	Art.2 (Durata e adesioni)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	TITOLO II	
	PREVALENZA - SCOPO - OGGETTO	
	Art.3) (Prevalenza - scopo)	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	

	plicazione nella cooperativa:	
	- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a)	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando	
	fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Pri-	
	vati in genere, le attività sociali sanciti dalla Costituzio-	
	ne Italiana di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e alla integrazione sociale dei citta-	
	dini attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanita-	
	ri ed educativi finalizzati in via prioritaria, ma non esclu-	
	siva, a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio	
	psichico, disabili psichici, minori, immigrati, mediante	
	strutture e servizi rivolti alla loro riabilitazione e riso-	
	cializzazione, avvalendosi della deroga alla legge 1815/1939	
	prevista dall'art. 10 della citata legge 381/91.	

	Con riferimento a questi obiettivi, ed in coerenza con la na-	
	tura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assi-	
	stenziali e socio-sanitarie e socio-educativi, la cooperativa	
	può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o	
	per conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo	
	esemplificativo e non tassativo:	
	- gestione di scuole materne e asili nido, di scuole elemen-	
	tari e di scuole medie;	
	- gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali	
	ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini	
	d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luo-	
	ghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari	
	allo sviluppo della loro personalità;	
	- promozione e gestione di tutti i servizi di interesse so-	
	ciale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla	
	crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla fa-	
	miglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e	
	d'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi;	
	- attività di animazione culturale;	
	- collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e	
	con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte	
	al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle	
	attività di sviluppo turistico e locale.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fi-	

	nanziarie necessari per il raggiungimento degli scopi socia-	
	li, e potrà avvalersi di tutte le provvidenze di natura con-	
	tributiva e creditizia previste dalle norme nazionali e re-	
	gionali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	

	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	

	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono diretta-	
	mente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono infine essere soci associazioni ed enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art	

	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria verrà	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione	
	e non può essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	

	del presente statuto:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci la-	
	voratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professiona-	
	li maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	

	dei soci lavoratori.	
	Art.7) (Domanda di ammissione)	
	Il socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere i seguenti documenti:	
	- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo	
	e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di	
	studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti	
	telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un	
	documento valido di riconoscimento.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'Organo amministrativo su domanda dell'interessato.	

	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Art.8) (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; dell'e-	
	ventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	

	se di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione fallimento o per causa di morte.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	

	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di	

	lavoro previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro	
	di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6	
	della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia ces-	
	sato l'attività di volontariato presso la cooperativa così	
	come meglio specificato nel Regolamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamen-	
	ti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)	

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni-	
	cazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	

	l'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione nella so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione	

	La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art.7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati).	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio defunto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) mesi	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera-	
	zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, per-	
	dono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque la cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamen-	
	to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei presti-	
	ti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	

	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rap-	
	porto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperati-	
	va, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.16 (Soci sovventori)	
	Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59.	
	Art.17) (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 10 (dieci).	
	Art.18) (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	organo dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	Art.19) (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci operatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad esso attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art.20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	

	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva ordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	

	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art.22) (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	Art.23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto	
	il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla medesima legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della citata legge	
	59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	

	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.25 (Organi)	

	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	e) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art.26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura del-	
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R.,	
	inviata otto giorni prima dell'adunanza o mediante fax o	
	e-mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e l'Organo ammini-	
	strativo ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli ar-	
	gomenti.	
	Art.27) (Funzioni dell'assemblea)	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art.17, nonchè sui voti spettanti secondo i confe-	
	rimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	

	4) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere all'or-	
	gano amministrativo ed ai sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo	

	amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	

	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente come disposto dall'art. 2372	
	del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	

	Art.32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Uni-	
	co durano in carica a tempo indeterminato o determinato, come	
	stabilito dall'assemblea dei soci e comunque, ai sensi delle	
	vigenti leggi, sono sempre rieleggibili e possono essere in	
	ogni caso ed in ogni momento sostituiti dall'assemblea.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, esclusi solo quelli riservati al-	
	l'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	

	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art.34) (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli am-	
	ministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo ammi-	
	nistrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.35) (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c., purchè la maggioranza resti costituita	

	da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art.36) (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore Unico o agli amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrati-	
	vo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Art.37) (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza della coo-	
	perativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche a-	
	gli amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può delegare direttori generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impe-	
	dimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spet-	

	tano al vice-presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministra-	
	tivo, potranno conferire procure speciali per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	Art.38) (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

	Art.39 (Clausola arbitrale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente statuto, purchè relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in vigore	
	alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazio-	
	ne, oppure, in base alla procedura di altro organismo di con-	
	ciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il	
	Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde ri-	
	chiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	(sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel di-	
	verso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà de-	
	voluta alla cognizione degli arbitri.	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	

	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a)uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	60.000,00 (sessantamila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b)tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale presso la Confco-	
	operative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	

	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	

	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art.45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F/to: Terranova Giuseppa - Cottone Daniela Domenica - Marianna	
	Miceli - Maria Bonomo Notaio.	